



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per l'affidamento della gestione del
Servizio di Assistenza Domiciliare
S.A.D.
dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6

CIG n. 8729452BAB

GARA n. 8 1 2 9 0 0 7



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

ART. 1 – OGGETTO E DESTINATARI DEI SERVIZI

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, rivolto ai soggetti residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 6 (Fano, Mondavio, San Costanzo, Terre Roveresche, Mondolfo, Monteporzio, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Pergola).

Le modalità di organizzazione e gestione dei servizi trovano la loro puntuale descrizione nella Relazione Tecnica Illustrativa dell'appalto.

ART. 2 – FINALITÀ

Con riferimento alle azioni previste, le finalità risultano le seguenti:

- favorire la permanenza nel proprio domicilio e nel contesto sociale di riferimento della persona assistita, mediante un supporto specifico volto alla cura della persona, alla cura dell'ambiente di vita ed al contesto sociale esterno, al fine di stimolare il recupero e/o mantenimento della condizione degli utenti;
- contrastare il ricorso a forme di interventi residenziali impropri, nell'ottica dell'appropriatezza degli interventi sostenendo le residue capacità di autonomia della persona nel proprio ambiente di vita e di favorire eventuali dimissioni protette attraverso l'accompagnamento nel percorso di recupero;
- supportare il nucleo familiare nel lavoro di cura, anche favorendo l'uso di risorse formali ed informali presenti nel territorio ed a migliorare la qualità della vita, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali;
- favorire, nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona, la rete di relazioni familiari e sociali, onde prevenire o ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione, agendo in termini preventivi rispetto alla cronicizzazione delle forme di bisogno assistenziale. e delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale.

ART.3 – DURATA

L'appalto avrà la durata di mesi 19 decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto, in sede di aggiudicazione definitiva la cui efficacia è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti; in tal caso, l'aggiudicataria sarà tenuta a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Altresì, si riserva, in presenza dei presupposti giuridici:

il rinnovo del servizio, previsto dall'art.35 c.4 del D.Lgs. 50/2016 per la durata massima di 18 mesi,
l'eventuale estensione del servizio entro i limiti di cui all'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 alle condizioni indicate negli atti di gara;

l'attivazione dell'**opzione contrattuale** derivante da eventuali risorse trasferite dai Comuni e della Regione Marche per il finanziamento del servizio oggetto di affidamento.

L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla **proroga del rapporto contrattuale**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per un periodo non superiore a 6 mesi, al fine del perfezionamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente.

L'affidamento non è diviso in lotti data la necessità di rendere omogenea la gestione del servizio in oggetto ed in considerazione della funzionalità ed economicità della gestione unitaria dei sistemi di controllo.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

ART. 4 – MODALITA' DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Possono accedere ai servizi di cui al presente capitolato i soggetti residenti nel territorio dei Comuni afferenti all'ATS 6.

Gli accessi sono disposti dal servizio sociale professionale in ossequio al principio di sostenibilità di cui al Testo Unico Regolamentare Servizi Socio Assistenziali, sulla base della valutazione e della proposta di intervento effettuata dall'Assistente Sociale anche nel contesto della presa in carico integrata con i Servizi sanitari territoriali,

L'aggiudicataria dovrà garantire, interventi assistenziali giornalieri da espletarsi nella fascia oraria 7.00 – 20.00 dal lunedì al sabato nei giorni feriali e, eccezionalmente, nei giorni festivi.

L'aggiudicataria sulla base del monte ore a disposizione e dei piani assistenziali individualizzati provvede all'assegnazione del personale, in base alle specifiche competenze e qualifiche ad ogni utente.

Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti. Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alle esigenze definite nei PAI di ogni beneficiario.

Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni, da intendersi pertanto quali ore lavorative effettivamente prestate in favore degli utenti a domicilio ovvero altrove se previsto.

La programmazione dell'orario di servizio non è vincolante per la stazione appaltante che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del servizio appaltato.

La continuità dell'intervento assistenziale a ciascun singolo utente deve essere garantita, di norma, anche attraverso l'invio di un medesimo operatore per tutta la durata dell'appalto, fatta salva diversa valutazione condivisa con il case manager.

ART. 5 – PRESTAZIONI E GESTIONE DEI SERVIZI

La gestione del servizio sarà coordinata a livello di Ats n.6, prevedendo la diretta attivazione da parte dei singoli Comuni ai quali verrà assegnato un monte ore prestazionale sulla base dei bisogni evidenziati nella fase di costruzione del presente capitolato.

L'affidatario, nel rispetto del progetto di gestione proposto in sede di gara, provvede a garantire il personale necessario al puntuale svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e alla dotazione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività

Attività di coordinamento

Al fine di garantire il buon andamento del servizio, l'affidatario dovrà assicurare una figura **professionale** con ruolo di coordinatore/i, il cui nominativo dovrà essere comunicato al momento dell'avvio del servizio.

Il coordinatore, partecipa alle riunioni di programmazione e di verifica ed in particolare assicura le seguenti prestazioni:

- definizione, sulla base della programmazione del servizio e della dinamica di ammissioni/dimissioni stabilite dalle singole Amministrazioni comunali dell'ATS6 6, in piena autonomia e responsabilità, con proprie risorse umane e di mezzi, della programmazione generale e dettagliata degli interventi, assicurando l'efficacia e l'efficienza della gestione e garantendo la continuità del servizio sempre e comunque anche in caso di assenze improvvisate del personale;

- programmazione, organizzazione e coordinamento del personale, compreso quello supplente, mediante riunioni, sistemi di comunicazione ed ogni altro supporto atto a garantire l'uniformità delle attività assistenziali. Il coordinatore dovrà comunque attivarsi per la soluzione di situazioni particolari di urgenza ed emergenza.

- supervisione del personale impiegato e supporto all'operatività dello stesso;

- monitora l'efficacia delle prestazioni attraverso interventi di verifica della qualità del servizio reso;



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- attuazione dei Piani Assistenziali Individualizzati fornendo e organizzando le prestazioni assistenziali domiciliari sulla base dei singoli P.A.I.;
- monitoraggio dell'andamento del P.A.I. segnalando al case manager la necessità eventuale di modifica al fine di offrire un servizio sempre più personalizzato e appropriato;
- attivazione immediata del SAD nelle situazioni di emergenza/urgenza segnalate dal Servizio Sociale Professionale o eventuale modifica del programma proposto dallo stesso;
- relazionare con cadenza semestrale o inferiore se richiesto dalle singole Amministrazioni dei Comuni dell'ATS 6 in ordine all'andamento complessivo del servizio;
- promuovere e realizzare collaborazioni con la rete delle risorse presenti sul territorio.
 - interazione con le famiglie, le associazioni e tutte le agenzie ed organizzazioni che potrebbero intervenire nella realizzazione di obiettivi indicati nei PAI dei beneficiari.
- controllo degli orari svolti dagli operatori e conseguente report mensile, anche ai fini della fatturazione;
- conservazione delle cartelle personali contenenti la documentazione tecnica riguardante i singoli utenti.

Il coordinatore è garante della **privacy** dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali del Servizio;

- assunzione diretta delle responsabilità gestionali e di rappresentanza esterna;
- è referente per l'Amministrazione comunale e per le risorse esterne attivate.

L'affidatario deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale od inadeguata assistenza agli utenti. Le prestazioni vengono erogate nell'ambito del monte ore massimo stabilito dal servizio competente per ciascun utente.

Il piano di lavoro deve essere definito in accordo fra l'assistente sociale referente, il coordinatore dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito nel P.A.I.

Ciascun Comune fornirà all'affidatario l'elenco nominativo degli utenti ammessi ai servizi, specificando il numero delle ore settimanali da erogare a ciascuno di essi. Detto elenco potrà essere assoggettato ad eventuali modifiche ed aggiornamenti a seconda delle necessità stabilite dal Responsabile del servizio comunale concordate preventivamente con il Coordinatore.

Per ogni fruitore del servizio, gli operatori dovranno tenere un diario giornaliero ove verranno annotati tutti gli interventi effettivamente svolti.

La ditta aggiudicataria si impegna a nominare il coordinatore del Servizio e il suo eventuale sostituto entro la data di stipulazione del contratto.

I servizi dovranno essere svolti nei Comuni di seguito indicati nel rispetto dei monte ore settimanali indicati nei loro valori presunti massimi.

COMUNE	MONTE ORE SETTIMANALE
FANO	350 ADB 20 OSS
FRATTE ROSA	4 ADB
MONDAVIO	6 ADB
MONDOLFO	66 ADB
MONTE PORZIO	12 ADB
PERGOLA	20 ADB
SAN COSTANZO	10 ADB 5 OSS
SAN LORENZO IN CAMPO	20 ADB
TERRE ROVERESCHE	12 ADB



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

ART. 6 - PERSONALE E PROFESSIONALITA' RICHIESTE

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente capitolato di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37 "Cambi di gestione" del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, l'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, aumentare ovvero diminuire il monte ore assegnato al servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa. In tali casi, l'affidatario, a seguito di formale comunicazione, provvederà ad adeguarlo nella stessa misura.

Per l'attuazione delle prestazioni sopra definite, si richiede personale fisso e personale per le sostituzioni in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

- capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti
- idoneità psicoattitudinale a svolgere attività professionale in rapporto con anziani e soggetti non autosufficienti e attitudine alla relazione di aiuto;
- assenza di condanne penali e carichi penali pendenti.
- buone capacità di comunicazione e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- buone capacità organizzative;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso.

Presso l'affidataria devono essere conservate le certificazioni professionali di cui sopra e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti. La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo il proprio personale, secondo le esigenze del servizio. Al momento dell'avvio del servizio, l'affidatario si impegna a trasmettere al Settore Servizi Sociali l'elenco delle unità lavorative fisse e sostitute che verranno utilizzate, per le quali l'affidatario è tenuto ad indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio. L'affidatario si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti generali del personale utilizzato.

Il personale è tenuto ad utilizzare la documentazione tecnica per osservare e monitorare i risultati, documentando l'esperienza per mantenere un buon livello di professionalità e far sì che l'esperienza stessa possa essere un patrimonio collettivo trasferibile e comunicabile.

Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, dei loro familiari e del personale presente in ogni contesto operativo in cui si svolge l'attività.

ART. 7 – RAPPORTI CON L'ENTE APPALTANTE E VERIFICA DEI SERVIZI

L'affidatario è tenuto a collaborare tramite incontri periodici finalizzati alla programmazione degli interventi e la verifica delle attività svolte.

Spetta al **Responsabile del servizio competente** la programmazione, la supervisione e la verifica del buon andamento dei servizi in collaborazione con il coordinatore designato dall'affidatario, al fine di assicurare un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed un'assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti.

Suddette relazioni dovranno essere redatte anche sulla base degli indicatori richiesti dal servizio professionale.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

L'affidatario entro la data di esecuzione del contratto, è tenuto altresì ad indicare il soggetto designato in qualità di **Responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi di quanto disposto dal GDPR, nonché le modalità di gestione dei dati stessi, con particolare riferimento ai dati sensibili ed alle misure di protezione adottate.

Gli operatori indicati dall'affidatario saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali in loro possesso in ragione dell'attività svolta, con divieto di diffusione degli stessi e facoltà di comunicazione a soggetti terzi esclusivamente per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti affidati.

L'affidatario è tenuto all'utilizzo strettamente necessario dei dati personali forniti dall'Ente appaltante per finalità di promozione dell'attività stessa, con divieto di impiego per la pubblicizzazione di attività proprie.

L'Ente appaltante e l'affidatario concordano i modi e i termini per la valutazione della qualità del servizio, gli indici di gradimento dello stesso e l'aggiornamento degli operatori coinvolti.

Spettano all'Ente appaltante ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'affidatario sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Spetta all'affidatario:

- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- garantire la partecipazione degli educatori agli incontri per la definizione e la verifica dei PEI;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le mansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico – operativi degli operatori;
- partecipare periodicamente alle verifiche con le Assistenti Sociali dei Comuni referenti del servizio e con i referenti dei servizi socio-sanitari della zona territoriale ASUR, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale;
- tenere aggiornate le schede personali e le cartelle degli utenti;
- garantire la partecipazione degli operatori in accordo con l'ATS, agli eventi formativi organizzati dagli Enti e dalle Associazioni del territorio, con oneri a carico dell'Impresa.
- garantire il migliore e più efficace abbinamento operatore /utente.

Alla ditta aggiudicataria compete, altresì, mediante propria organizzazione d'impresa :

- assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente art. 5 nel rispetto del progetto di gestione formulato in sede di partecipazione alla gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Amministrazione Comunale, utilizzando personale, strumenti e mezzi propri;
- seguire l'evoluzione della domanda di servizio adeguandovi l'organizzazione e l'impegno operativo;
- assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- fornire al Settore l'elenco in formato elettronico delle prestazioni mensilmente erogate con l'indicazione del personale impiegato;
- fornire una relazione periodica annuale in ordine all'andamento complessivo del servizio, al fine della valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti;
- conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli utenti incarico



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- garantire, di norma, l'assegnazione del medesimo operatore all'utente che usufruisce sia degli interventi in ambito scolastico sia di quelli svolti a domicilio;

La ditta aggiudicataria deve provvedere a proprie spese a dotare il personale della tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Gli interventi assistenziali dovranno essere svolti dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale od inadeguata assistenza agli utenti.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Fano entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 9 RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

La ditta aggiudicataria è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi ed a garantire la continuità delle prestazioni. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 60% del personale con riferimento al periodo di vigenza contrattuale.

In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione e a comunicare nominativo, titolo e qualifica del sostituto al servizio competente, salvo diverse disposizioni da quest'ultimo formalmente impartite, in relazione ai singoli interventi domiciliari.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di affiancamento per il passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente ovvero Responsabile di Settore.

Nel caso in cui si siano determinate ripetute ed accertate inadempienze ovvero una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio, la ditta aggiudicataria - su motivata richiesta scritta della Dirigente Coordinatrice di Ambito - dovrà garantire la sostituzione dell'operatore, avente le caratteristiche richieste, entro e non oltre i due giorni successivi.

L'affidatario si obbliga a garantire al proprio personale, impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresi gli eventuali sostituti, l'aggiornamento e la formazione professionale, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria per il personale occupato, nonché del contratto e degli accordi regionali ancorché scaduti e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la prima riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 37 " Cambi di gestione" del CCNL delle Cooperative sociali.

ART. 10 – ONERI DEL COMUNE

Prima dell'avvio del Servizio, ciascun Comune dell'Ambito interessato dall'attivazione nel proprio territorio comunicherà alla ditta aggiudicataria il nominativo del referente per l'esecuzione dell'affidamento.

In particolare esso provvede a:

- fornire un dettagliato elenco dei soggetti già ammessi al servizio;
- comunicare tutte le indicazioni utili ad un avvio ottimale del servizio;
- garantire un collegamento costante con il coordinatore del Servizio per conto della ditta aggiudicataria nonché con i servizi territoriali competenti nella fase di programmazione delle prestazioni;
- promuovere momenti di programmazione e verifica;
- curare i rapporti e la comunicazione con l'affidatario, compresi gli accessi, le variazioni, le sospensioni e le cessazioni delle prestazioni di servizio;
- effettuare verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni previste dal contratto, sia in itinere sia alla conclusione del progetto di gestione formulato in sede di gara.

ART. 11 -IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto riferito a 19 mesi di servizio decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge, è stimato in via presuntiva in € **889.993,02** oltre Iva di legge e incentivi per funzioni tecniche per complessivi € **943.392,60** (IVA inclusa), di cui euro **13.300,00** (oltre IVA) per oneri aziendali interni per sicurezza sui luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso, dando atto che i costi della sicurezza dovuti ad interferenze sono pari a zero e le spese per il personale pari ad € **800.135,48** Iva esclusa.

Suddetta base d'asta rappresenta il costo dei servizi resi esclusivamente in favore del Comune di Fano e nei Comuni dell'ATS n.6 limitatamente alle risorse utilizzate a tal fine provenienti dal bilancio del Comune di Fano e dal Fondo Nazionale e Regionale Non Autosufficienza.

I servizi in favore degli altri 8 Comuni in caso di ulteriore incremento del monte ore costituiscono apposita opzione attivabile applicando i costi unitari risultanti dal ribasso di gara rapportati al monte ore indicato al precedente art. 5.

Pertanto, l'aggiudicatario si impegna ad applicare il costo orario offerto per ciascuna figura professionale, assistente dei servizi tutelari ovvero operatore socio sanitario, richiesto da ciascun Comune nel limite del monte orario settimanale definito.

Inoltre potranno essere attivate le seguenti opzioni contrattuali per un valore contrattuale ulteriore pari ad € 1.106.098,39 (IVA esclusa) come di seguito definite:

€ 250.000,00 (IVA esclusa) per ulteriori finanziamenti comunali e/o regionali trasferiti

€ 508.574,65 (IVA esclusa) per rinnovo mesi 18

€ 169.525,14 (IVA esclusa) per proroga 6 mesi

€ 177.998,60 (IVA esclusa) per eventuale aumento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Il costo orario assunto a parametro per la creazione del valore a base di gara, risulta scaturire dalla media dei livelli professionali compatibili con le mansioni richieste previste alle Tabelle approvate con Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n.7/2020.

Il valore complessivo posto a base di gara è da intendersi comprensivo di:



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- costo complessivo del personale, derivante dall'applicazione del C.C.N.L. di riferimento, corrispondente ai possibili livelli degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative del Settore Sociosanitario- assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo -. Cooperative sociali, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro –Div.IV in data aprile 2019 con Tabelle approvate con D. Direttoriale n.7/2020;
- costi di coordinamento, generali ed amministrativi, di spostamenti e di qualsiasi altro onere sostenuto per garantire il regolare espletamento del servizio;
- utile d'impresa.

ART. 12 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

Le attività, oggetto del presente capitolato dovranno essere fatturate in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.6 del 24 aprile 2014 (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) al Comune di Fano Ente capofila dell'ATS n.6.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara) , una scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese.

Dovranno essere prodotte fatturazioni distinte per servizi finanziati dal Fondo non Autosufficienza e dal Comune di Fano.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, rende non ricevibili le fatture.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano, ente capofila, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di accettazione delle fatture stesse sulla piattaforma di interscambio, corredate dalla documentazione giustificativa.

Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.

ART. 13 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.